



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

UUP
URBINO
UNIVERSITY
PRESS

PLURALITÀ & DIRITTO

Alle radici del giuridico

a cura di

Rosa Palavera, Nicola Pascucci, Anna Sammassimo

uup.uniurb.it



**INCONTRI
E PERCORSI**

N.07

INCONTRI E PERCORSI è un collana multidisciplinare che nasce nel 2022 e raccoglie le pubblicazioni di convegni e mostre promossi e organizzati dall'Università di Urbino.

Volumi pubblicati

01.

Le carte di Federico. Documenti pubblici e segreti per la vita del Duca d'Urbino (mostra documentaria, Urbino, Biblioteca di san Girolamo, 26 ottobre - 15 dicembre 2022), a cura di Tommaso di Carpegna Falconieri, Marcella Peruzzi, UUP 2022

02.

Paolo Conte. Transiti letterari nella poesia per musica, contributi di studio a cura di Manuela Furnari, Ilaria Tufano, Marcello Verdenelli, UUP 2023

03.

Il sacro e la città, a cura di Andrea Aguti, Damiano Bondi, UUP 2024

04.

Diritto penale tra teoria e prassi, a cura di Alessandro Bondi, Gabriele Marra, Rosa Palavera, UUP 2024

05.

Federico da Montefeltro nel Terzo Millennio, a cura di Tommaso di Carpegna Falconieri, Antonio Corsaro, Grazia Maria Fachechi, UUP 2024

06.

Penal systems of the sea, edited by Rosa Palavera, UUP 2024



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

UUP
URBINO
UNIVERSITY
PRESS

PLURALITÀ & DIRITTO

Alle radici del giuridico

a cura di

Rosa Palavera, Nicola Pascucci, Anna Sammassimo

PLURALITÀ & DIRITTO. ALLE RADICI DEL GIURIDICO

a cura di Rosa Palavera, Nicola Pascucci, Anna Sammassimo

Comitato scientifico

Alessandro Bondi, professore ordinario di diritto penale nell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Maria Luisa Biccari, professoressa associata di Diritto romano e fondamenti del diritto europeo nell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Federica De Iuliis, professoressa associata di Diritto romano e fondamenti del diritto europeo nell'Università degli Studi di Parma

Alberto Fabbri, professore associato di Diritto e religione nell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Chiara Gabrielli, professoressa associata di Diritto processuale penale nell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Il ciclo di incontri Pluralità & Diritto è stato finanziato dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Giurisprudenza, nell'ambito del progetto di ricerca Per un diritto penale inclusivo (responsabile scientifico Rosa Palavera).

Progetto grafico

Mattia Gabellini

Referente UUP

Giovanna Bruscolini

PRINT ISBN 9788831205603

PDF ISBN 9788831205580

EPUB ISBN 9788831205597

Le edizioni digitali dell'opera sono rilasciate con licenza Creative Commons Attribution 4.0 - CC-BY, il cui testo integrale è disponibile all'URL:
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Le edizioni digitali online sono pubblicate in Open Access su:
<https://uup.uniurb.it>

© Gli autori per il testo, 2024

© 2024, Urbino University Press

Via Aurelio Saffi, 2 | 61029 Urbino

<https://uup.uniurb.it/> | e-mail: uup@uniurb.it

L'edizione cartacea del volume può essere ordinata in tutte le librerie fisiche e online ed è distribuita da StreetLib (<https://www.streetlib.com/it/>)

SOMMARIO

LA LEGGE DELLA TERRA: UN'INTRODUZIONE	11
Rosa Palavera, Nicola Pascucci, Anna Sammassimo	

SEZIONE I PLURALITÀ E DISCIPLINA GIURIDICA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE

LA DIVERSITY NELLA DISCIPLINA DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA: ONERE O OPPORTUNITÀ?	19
Elisabetta Righini	

IL PERSEGUIMENTO DEL LUCRO COME CARDINE DELLE SOCIETÀ CAPITALISTE	67
Carlo Emanuele Pupo	

PLURALITÀ E TIPICIÀ PENALE ALLA PROVA DELLA POSTMODERNITÀ	77
Cecilia Valbonesi	

SICUREZZA E LIBERTÀ NELLA PRATICA SPORTIVA IN MONTAGNA: PERCEZIONE DEL RISCHIO E RESPONSABILITÀ PENALE	91
Stefania Rossi	

PLURALITÀ CULTURALI E COMUNICAZIONE DEL RISCHIO NEGLI EVENTI CATASTROFICI: LA COMUNICAZIONE DEL RISCHIO E IL RISCHIO DELLA COMUNICAZIONE	97
Patrizia Di Fulvio	

SEZIONE II PLURALITÀ DI ESIGENZE PROTETTIVE E SISTEMA PENALE: LE VITTIME VULNERABILI

VERSO UN RUOLO SEMPRE PIÙ INCISIVO DELLA VITTIMA VULNERABILE NEL PROCESSO PENALE EUROPEO?	115
Lorenzo Bernardini	

DI VIOLENZA OSTETRICA E GINECOLOGICA, VULNERABILITÀ ED INTERSEZIONALITÀ: PROSPETTIVE EMERGENTI	
---	--

NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI E DELLA CORTE INTERAMERICANA DEI DIRITTI UMANI	139
Sara Dal Monico	

LE DICHIARAZIONI DELLA PERSONA OFFESA PARTICOLARMENTE VULNERABILE, TRA NUOVE TECNOLOGIE DI DOCUMENTAZIONE E PERDURANTI CRITICITÀ	163
Nicola Pascucci	

LA VITTIMA VULNERABILE NEI REATI DI CUI AL “CODICE ROSSO”. FORME DI TUTELA SOSTANZIALE E PROCESSUALE	189
Cecilia Ascani	

SEZIONE III PLURALITÀ CULTURALE E TUTELA DELLE LIBERTÀ

“TOLLERANZA” RELIGIOSA E TRADIZIONE ROMANA ALL'OMBRA DELL'ALTARE DELLA VITTORIA	207
Margherita Frare	

QUALI LIMITI ALLA LIBERTÀ RELIGIOSA?	233
Anna Sammassimo	

ENDOGAMIA NELL'ORDINAMENTO ISLAMICO, EBRAICO E CANONICO	249
Paolo Lobiati	

LEONARDO SCIASCIA E IL POLITEISMO GIURIDICO. MAFIA E PLURALITÀ DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI	275
Ivan Cecchini	

PARTITI POLITICI E GIUSTIZIABILITÀ. DALL'IMMUNITÀ AI RECENTI CASI DEL PARTITO “MOVIMENTO 5 STELLE”	303
Veronica Montani	

PLURALITÀ DELLE PLURALITÀ. POSTILLA SUL DIRITTO PENALE GLOBALE	329
Rosa Palavera	

DI VIOLENZA OSTETRICA E GINECOLOGICA, VULNERABILITÀ ED INTERSEZIONALITÀ:

prospettive emergenti nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani e della Corte Interamericana dei Diritti Umani

Sara Dal Monico

Università Ca' Foscari Venezia

1. INTRODUZIONE

Nonostante la crescente attenzione a livello globale da parte delle istituzioni preposte al monitoraggio e alla salvaguardia dei diritti umani, il fenomeno della violenza ostetrica e ginecologica (VOG) rimane latente, non soltanto a causa del vuoto normativo che lo caratterizza – ad esempio, per la mancanza di una definizione vincolante a livello internazionale – ma soprattutto per il forte stigma associato tutt’ora ai diritti della salute sessuale e riproduttiva delle donne. Questo aspetto è stato ben colto dalla Relatrice Speciale per le Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze nel 2019, nel *report* dedicato al maltrattamento e alla violenza contro le donne che accedono ai servizi di salute riproduttiva. Come si vedrà, il *report* manca di colmare il vuoto legato alla definizione, altresì fornendo un’ampia ricognizione delle vaste condotte che caratterizzano tale fenomeno¹.

1 *Report della relatrice speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze su un approccio basato sui diritti umani al maltrattamento e alla violenza contro le donne nei servizi di salute riproduttiva con focus sul parto e sulla violenza ostetrica*, No. A/74/137, 2019. Sebbene il *report* non abbia fornito una definizione più esaustiva del fenomeno, rifacendosi a quella dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2015, la portata di tale strumento è comunque rilevante, in quanto fornisce una lista delle condotte che si possono qualificare come GOV, quali: episiotomie; un cesareo praticato senza consenso; o altresì un parto naturale forzato senza consenso della paziente; manovre Kristeller; la procedura definita “*husband stitching*”; ma anche profonde umiliazioni, trattamenti degradanti e abusi verbali. Seppur non esaustiva, la lista indicata dal rapporto della relatrice

Scopo di questo contributo è indagare come le Corti regionali dei diritti umani, in particolare la Corte Europea dei Diritti Umani (d'ora in poi Corte EDU) e la Corte Interamericana dei Diritti Umani (d'ora in poi Corte Interamericana) abbiano affrontato ed interpretato il fenomeno della VOG e, specialmente, se le Corti abbiano adottato un approccio intersezionale o più strettamente legato alla nozione della vulnerabilità. Si evidenzierà come le prospettive emergenti dalla giurisprudenza delle due Corti denotino un approccio più coraggioso da parte della Corte Interamericana nell'interpretare la VOG quale condizione in cui si verificano forme di discriminazione intersezionale da un lato, e dall'altro come una forma di violenza contro le donne basata sul genere. Nel caso della Corte EDU, diversamente, si sottolineerà come questa sia ancora resistente, pur con timidi tentativi, all'approccio intersezionale, e si offriranno alla fine delle riflessioni sull'utilità di questo approccio come strumento interpretativo per le Corti regionali dei diritti umani in materia di diritti umani delle donne, e più precisamente, relativamente al fenomeno della violenza ostetrica e ginecologica.

2. VULNERABILITÀ ED INTERSEZIONALITÀ: SINONIMI O CONTRARI?

2.1 DI VULNERABILITÀ ONTOLOGICA E DI VULNERABILITÀ SITUAZIONALE

La vulnerabilità, declinata giuridicamente, è concetto già noto al diritto internazionale dei diritti umani². Tuttavia, la dottrina gius-internazionalista, così come la giurisprudenza delle Corti regionali dei Diritti Umani, non è uniforme in materia. Non si tenterà in queste pagine di fornire una ricostruzione, per ragioni di spazio, dell'evoluzione della vulnerabilità. Si

speciale costituisce una base sulla quale poter formulare aggiuntive considerazioni in merito alla violenza ostetrica e ginecologica. Il documento sottolinea alcuni elementi chiave che caratterizzano la pratica, quali ad esempio la mancanza di consenso informato e ricostruisce le cause *strutturali* della VOG, sottolineandone la dimensione istituzionale e sociale.

2 Si vedano sul punto F. IPPOLITO, *Understanding Vulnerability in International Human Rights Law*, Naples, 2020; M. ALBERTSON FINEMAN - A. GREAR (eds.), *Vulnerability: Reflections on a New Ethical Foundation for Law and Politics*, London, 2013; GAROFALO GEYMONAT - S. MARCHETTI - A. MORINO BAQUETTO (a cura di), *Vulnerabilità in migrazione*, Venezia, 2024; V. LORUBBIO - M. G. BERNARDINI (a cura di), *Diritti Umani e Condizione di Vulnerabilità*, Trento, 2023; D. BEDFORD - J. HERRING (eds.), *Embracing Vulnerability: The Challenges and Implications for Law*, London, 2020; M. ALBERTSON FINEMAN - L. SPITZ (eds.), *Law, Vulnerability and the Responsive State*, London, 2023.

procederà cercando di mettere in luce due approcci principali che è possibile registrare in merito all'applicazione del concetto di vulnerabilità nel contesto del diritto internazionale dei diritti umani: la vulnerabilità quale condizione *ontologica* afferente al soggetto da un lato, e dall'altro la vulnerabilità quale condizione *situazionale*³ (altresì detta *relazionale* o *patogena*⁴) descrittiva di caratteristiche afferenti al contesto o alle circostanze, più che al soggetto in sé.

Termine polisemico, la vulnerabilità trae la sua origine dal latino *vulnus*, ferita⁵, che erroneamente potrebbe portare a considerare la nozione, anche nella sua accezione giuridica, come sinonimo di debolezza e/o insita fragilità. Una delle prime considerazioni da svolgere in merito alla vulnerabilità è di definirla per ciò che *non* è. Il presente contributo prende le distanze da questa accezione e connotazione in negativo della vulnerabilità, interpretazione particolarmente insidiosa nel contesto della violenza di genere, che potrebbe portare a pensare che una donna, sulla base del genere o del sesso biologico (considerati come due concetti distinti in queste pagine⁶), possa essere considerata come “debole” per una mancanza propria, congenita. Questa rischiosa considerazione sposterebbe l'accento nel contesto della violenza di genere dalla dimensione strutturale e sociale che caratterizza tale fenomeno intrinsecamente legato alla percezione dell'altro (o altri) genere nella società e cultura predominante al soggetto vulnerabile, continuando a perpetuare dinamiche problematiche di inferiorità⁷.

3 M. G. GIAMMARINARO - L. PALUMBO, *La nozione giuridica di vulnerabilità in un'ottica di genere intersezionale*, in G. GAROFALO GEYMONAT - S. MARCHETTI - A. MORINO BAQUETTO (a cura di), *op. cit.*, p. 65 ss.

4 S. DE VIDO, *Le azioni di prevenzione e contrasto della violenza domestica contro le donne nel diritto internazionale ed europeo*, in V. LORUBBIO - M. G. BERNARDINI (a cura di), *op. cit.*, p. 265 ss. È necessario precisare che nella formulazione proposta da De Vido, l'aggettivo *patogena*, che richiama ad una malattia che può affliggere una persona, non è da intendersi come un elemento che scaturisce dall'individuo in sé, quanto, proprio come un germe, la vulnerabilità attecchisce e si innesta nella dimensione esistenziale della persona afflitta, ma le cause sono da ricercarsi all'esterno. Secondo De Vido specificatamente nella discriminazione strutturale, nel contesto della violenza contro le donne, p. 265.

5 L. PERONI - A. TIMMER, *Vulnerable Groups: the promise of an emerging concept in European Human Rights Convention Law*, in *International Journal of Constitutional Law*, 2013, p. 1056 ss.

6 Il contributo si rifà alla definizione di genere contenuta nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne del 2011, che all'art. 3 definisce il genere come: «ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini». V. Consiglio d'Europa (CdE), *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne*, No. 210, 11 maggio 2011.

7 In particolare, ad esempio, si vuole prendere le distanze dalla considerazione della donna come il “sesso debole”, stereotipo che, come ribadito a più riprese da varie istituzioni internazionali quali l'Alto Commissariato per i Diritti Umani (OHCHR) e il CdE, deve essere combattuto ed eliminato

Tra le molteplici interpretazioni della nozione, come ben individuato da Pastore, se ne deve sottolineare una certa resistenza e sfuggevolezza relativamente al tentativo di individuare una definizione chiara e dai contorni ben definiti. Lo stesso autore richiama una concezione di vulnerabilità quale sinonimo di mancanza di protezione, ed ancora di «assenza di difesa, o di una difesa sufficiente, di fronte ai pericoli e ai danni che possono essere, o sono stati prodotti, e che pesano sugli individui: difesa dalla quale dipende l'esistenza e la progettazione della propria esistenza»⁸. Essa dunque è una condizione, descrittiva di una situazione fattuale, anche dal punto di vista giuridico. Procedendo ancora con il definire ciò che la vulnerabilità *non* è, non si può affermare con certezza, *rebus sic stantibus*, che la nozione abbia assunto il grado di principio giuridico⁹. Colei che ha teorizzato inizialmente l'uso della vulnerabilità in ambito giuridico, Martha Fineman, lo ha definito un approccio¹⁰. In Fineman si ritrovano altresì entrambe le accezioni attorno alle quali il concetto si è sviluppato, ovvero da un lato il carattere *ontologico* e dall'altro quello *situazionale*. Seppur inizialmente più orientata verso una considerazione della vulnerabilità come caratteristica strettamente ed intrinsecamente legata all'individuo, il pensiero di Fineman si è ampliato a favore di un'accezione che tenesse in dovuta considerazione il più vasto spettro delle relazioni umane e del rapporto tra Stato ed individuo¹¹.

Invero, queste due accezioni non sono necessariamente in conflitto l'una con l'altra, non essendo due categorie vicendevolmente escludenti, come ben evidenziato dall'approccio alla vulnerabilità dimostrato dalla Corte Interamericana, e nel più ampio contesto della Organizzazione degli Stati Americani (OAS). Nell'ambito interamericano si è sviluppato quello che è stato definito come un «*mixed approach*», ovvero un approccio misto¹². Tale natura mista è riscontrabile all'art. 9 della Convenzione In-

quale ostacolo alla realizzazione della parità di genere (uno tra i tanti, beninteso); nonché obbligo per gli Stati Parte della Convenzione sull'Eliminazione della Discriminazione contro le Donne (CEDAW) del 1979. V. art.10, *Convenzione sull'Eliminazione della Discriminazione contro le Donne*, 18 dicembre 1979. Si veda sul punto B. PASTORE, *I molti volti della vulnerabilità*, in V. LORUBBIO - M. G. BERNARDINI (a cura di), *op. cit.*, p. 17 ss; M. G. BERNARDINI, *Il soggetto vulnerabile. Status e prospettiva di una categoria (giuridicamente) controversa*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 2017, p. 365 ss.

8 B. PASTORE, *I molti volti della vulnerabilità*, in V. LORUBBIO - M. G. BERNARDINI (a cura di), *op. cit.*, p. 20.

9 B. PASTORE, *op. cit.*, p. 22.

10 M. ALBERTSON FINEMAN, *The Vulnerable Subject and the Responsive State*, in *Emory Law Journal*, 2010, p. 9.

11 *Ibid.*, ma anche V. LORUBBIO - M. G. BERNARDINI, *Diritti umani e condizioni di vulnerabilità: a mo' di introduzione*, in V. LORUBBIO - M. G. BERNARDINI (a cura di), *op. cit.*, p. 9. ss.

12 L. SOSA, *Intersectionality in the Human Rights Legal Framework on Violence against Women*,

teramericana sulla Prevenzione, Punizione e Sradicamento della Violenza contro le Donne (Convenzione Belém Do Pará), il primo trattato giuridicamente vincolante specificatamente istituito al fine della lotta e prevenzione della violenza contro le donne. L' articolo recita:

«With respect to the adoption of the measures in this Chapter, the States Parties shall take special account of the vulnerability of women to violence by reason of, among others, their race or ethnic background or their status as migrants, refugees or displaced persons. Similar consideration shall be given to women subjected to violence while pregnant or who are disabled, of minor age, elderly, socioeconomically disadvantaged, affected by armed conflict or deprived of their freedom»¹³.

Seppur non ripetendo espressamente il termine “vulnerabilità” nel secondo periodo, la formulazione è certamente indicativa delle due impostazioni richiamate in queste pagine. Da un lato, la disabilità e l'età sono caratteristiche dell'individuo, che gli appartengono in quanto tale e che sembrerebbero suggerire quindi una connotazione ontologica, quella che Sosa definisce come *«embodied vulnerability»*¹⁴. Diversamente, la condizione economica e lo *status* sociale sono condizioni *esterne* all'individuo, facenti riferimento ad una concezione di vulnerabilità dettata dalla struttura della società, una vulnerabilità *situazionale* che dipende dalle circostanze in cui versa il soggetto, che *rendono* il soggetto vulnerabile. Sebbene questo approccio cerchi di trovare un compromesso tra quelle che sono le due maggiori impostazioni sul tema, e si possano riscontrare dei meriti nel modo in cui la Corte Interamericana abbia tentato di applicare questa nozione, si vogliono qui evidenziare alcune lacune che emergono nell'uso dell'interpretazione ontologica, portando come esempio il sesso ed il genere. Il sesso biologico è, come l'età, certamente una caratteristica intrinseca dell'individuo. Il genere, diversamente, si riferisce a quegli attributi e comportamenti socialmente delineati e che vengono abbinati ed “incollati” al sesso biologico¹⁵. Tuttavia, il sesso biologico, come del resto l'età, non sono caratteristiche che rendono necessariamente vulnerabili. L'accento non dovrebbe essere posto sulla caratteristica *in sé*, bensì sulle modalità

2017, Cambridge, p. 151.

13 OAS, *Convenzione Interamericana sulla Prevenzione, Punizione e Sradicamento della Violenza contro le Donne*, 19 giugno 1994. Enfasi aggiunta dall'autrice.

14 L. Sosa, *op. cit.*, p. 151.

15 Si veda la definizione fornita dalla Convenzione di Istanbul, *supra*.

che la società ha di considerare e di normare tali fattori. Richiamando Fineman, la risposta va cercata all'interno delle relazioni tra individui e, aggiungo, ancor di più nelle relazioni tra Stato ed individui, spostando quindi l'accento sull'elemento *relazionale* e *situazionale*¹⁶, che si qualifica come un'ingiustizia sociale¹⁷.

Pur condividendo e trovando merito nell'ampia concezione della vulnerabilità di Butler¹⁸, che vede tale caratteristica come elemento comune e connaturato nell'esperienza umana – poiché, come riconosciuto da Bernardini e Lorubbio, tale formulazione (che si accosta a quella originaria di Fine-man) spinge a mettere in discussione uno degli elementi centrali del moderno pensiero giuridico, cioè il “soggetto paradigmatico”¹⁹, autonomo ed indipendente, considerando gli esseri umani come “soggetti-in-relazione” – è nella struttura di queste relazioni (soggetto-soggetto e soggetto-Stato) che il ragionamento giuridico si dovrebbe soffermare. Esemplificativo è il contributo di De Vido in tal senso, la quale, riflettendo sulla vulnerabilità *patogena* nelle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza domestica, affermava:

«La vulnerabilità non è dunque determinata dal sesso biologico, ma da società che manifestano radicate e sistematiche forme di discriminazione sulla base del genere nei confronti delle donne, al punto che la malattia non è tanto l'eccezione allo stato di salute, quanto una condizione cronica e, proprio per questo, ancor più difficile da sradicare»²⁰.

E ancora, Palumbo e Giammarinaro, nell'esaminare l'approccio situazionale alla vulnerabilità, che ne valorizza la dimensione legata alle circostanze più che ad un carattere naturalmente intrinseco: «non è la persona in sé ad essere vulnerabile, al contrario, la vulnerabilità deriva da un complesso di circostanze sociali, economiche e politiche che *rendono* la persona vulnerabile»²¹.

16 Secondo Peroni e Timmer, la vulnerabilità è un concetto intrinsecamente paradossale, allo stesso tempo universale, poiché tutti siamo suscettibili di essere vulnerabili, perché dipendiamo da un sistema di relazioni e cooperazione tra individui e perché siamo suscettibili di essere esposti a «*hurts and harms of various kinds*»; e particolare, poiché queste tipologie di *hurts* e *harms* possono essere di tipo psicologico, morale, fisico, economico ed istituzionale. V. L. PERONI - A. TIMMER, *op. cit.*; J. BUTLER, *Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence*, London, 2004. Si veda anche M. G. GIAMMARINARO, L. PALUMBO, *op. cit.*

17 M. G. GIAMMARINARO - L. PALUMBO, *op. cit.*, p. 68.

18 *Ibid.*

19 V. LORUBBIO - M. G. BERNARDINI, *op. cit.*, p. 9.

20 S. DE VIDO, *op. cit.* p. 265.

21 M. G. GIAMMARINARO - L. PALUMBO, *op. cit.*, p. 69. Enfasi dell'autrice.

2.2 DALLA VULNERABILITÀ SITUAZIONALE ALL'INTERSEZIONALITÀ

È a partire da questa interpretazione della vulnerabilità che questo contributo muove nel proporre una riflessione relativamente ai profili di intersezione tra i due approcci proposti, ovvero intersezionalità e vulnerabilità, nel contesto del diritto internazionale dei diritti umani. Come sopra, non si tenterà di offrire una ricostruzione della nozione di intersezionalità²², ma si procederà piuttosto, dopo una breve analisi del contenuto della stessa, con il ragionare della sua applicazione in ambito giuridico.

L'intersezionalità è esperienza più recente nel diritto rispetto alla vulnerabilità. Sebbene la sua originaria formulazione sia da rintracciarsi e collocarsi storicamente nei primi anni '90, di intersezionalità e diritti umani si è iniziato a ragionare recentemente. La maternità del termine "intersezionalità" è da attribuire a Kimberlee Crenshaw, e va ricercata nei *black feminist studies* dell'ultima decade del 21° secolo. Coniando questo termine, Crenshaw tentava di portare in luce le diverse e, appunto, intersezionali, disuguaglianze che opprimevano (e opprimono) le donne afroamericane, in quanto "donne" e "afroamericane", ovvero sulla base del genere e della razza²³. Secondo Crenshaw, questi due elementi (e non solo) non possono essere analizzati in modo disgiunto, ma piuttosto in quanto esemplificativi di un'oppressione che è "stratificata", distanziandosi da una lettura mono-dimensionale delle disuguaglianze e delle discriminazioni. Un profilo ancora più interessante dell'approccio intersezionale è che non solo rafforza la necessità di uno sguardo ampio nell'analisi delle diverse forme di oppressione, ma favorisce anche una lettura congiunta dei diversi fattori, appunto intersezionale. Di conseguenza, l'elemento di genere e quello della

22 Si vedano sul punto H. LUTZ - M. T. HERRERA VIVAR - L. SUPIK (eds.), *Framing Intersectionality: Debates on a Multi-faceted Concept in Gender Studies*, Abingdon, 2011; J. BOND, *International Intersectionality: A theoretical and pragmatical exploration of women's international human rights violations*, in *Emory Law Journal*, 2003, p. 71 ss.; M. CARBIN - S. EDENHEIM, *The intersectional turn in feminist theory: A dream of a common language?*, in *European Journal of Women's Studies*, 2013, p. 233 ss.; N. YUVAL-DAVIS, *Intersectionality and feminist politics*, in *European Journal of Women's Studies*, 2006, p. 193 ss.; S. STRID - S. WALBY - J. ARMSTRONG, *Intersectionality and multiple inequalities: visibility in British policy on violence against women*, in *Social Politics*, 2013, p. 558 ss.; N. J. SOKOLOFF, *Expanding the intersectional paradigm to better understand domestic violence in immigrant communities*, in *Critical Criminology*, 2008, p. 229 ss.; J. C. NASH, *Re-thinking Intersectionality*, in *Feminist Review*, 2008, p. 89 ss.

23 Si veda: K. CRENSHAW, *Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color*, in *Stanford Law Review*, 1991, pp. 1241 ss. E ancora: K. CRENSHAW, *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: a Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*, in H. LUTZ - M. T. HERRERA VIVAR - L. SUPIK (eds.), *op. cit.*, p. 25 ss.

razza, ad esempio, non sono da leggersi come monadi indipendenti, come due rette parallele che procedono nella stessa direzione senza mai incontrarsi e che non influiscono né confluiscono, in un'ottica di discriminazioni, l'una sull'altra, ma piuttosto come strati che, poggiando l'uno sull'altro, sono interconnessi. Essi contribuiscono a rendere la persona destinataria di tali forme di discriminazione ulteriormente oppressa. In sostanza, si deve pensare all'intersezionalità come ad un concetto dinamico, ben lontano da forme di analisi statiche e fisse nel tempo. L'intersezionalità è dunque in evoluzione e mobile, tanto nel tempo quanto nello spazio.

La dinamicità che caratterizza l'intersezionalità è possibile causa di una certa indeterminatezza non solo nel contenuto ma anche nella forma, che ha portato alcuni autori ed autrici a metterne in discussione la capacità operativa, specialmente in ambito giuridico²⁴. L'intersezionalità è stata definita un metodo²⁵, una teoria, un paradigma di matrice femminista ed un paradigma di ricerca²⁶. Questo contributo ne adotta un'interpretazione ampia, quale approccio che le Corti regionali dei Diritti Umani potrebbero (e dovrebbero) adoperare nell'interpretazione delle norme del diritto internazionale dei diritti umani, nei casi di violenza ostetrica e ginecologica, quale strumento per individuarne le lacune e offrire una lettura del caso in esame che sia di ampio respiro e il più possibile ancorata nella *reale* dimensione fattuale²⁷. L'intersezionalità applicata al diritto internazionale dei diritti umani mira «a superare l'approccio universalistico ai diritti umani, valorizzando le specifiche esigenze di tutela necessitate dalla diversità dei contesti geografici, sociali, politici e religiosi nei quali le persone vivono e costruiscono la propria identità»²⁸.

Il diritto internazionale pattizio in materia di diritti umani ha dimostrato resistenze all'inclusione della nozione di intersezionalità, diversamente molto più ricettivo è stato il diritto internazionale non vincolante, l'insieme degli strumenti di carattere normativo definiti *soft law*²⁹. Ad esempio, nell'ambito dell'Unione Africana, la Commissione Africana

24 L. SOSA, *op. cit.*, p. 13 ss.

25 H. LUTZ, *Intersectionality as a method*, in *Journal of Diversity and Gender Studies*, 2015, p. 39 ss.

26 *Ibid.*

27 Dell'intersezionalità quale approccio ne parla Sosa, richiamando Hancock, e considerandolo come «both a theoretical and an analytical approach». L. SOSA, *op. cit.*, p. 15.

28 Report INGRID: <https://www.projectingrid.eu/wp-content/uploads/2022/03/D2.1-Lintersezionalità-come-approccio-giuridico-ITA.pdf>.

29 A. BOYD, *Soft law in international law-making*, in M. D. EVANS (ed.), *International Law*, Oxford, 2018, p. 121 ss.

adottava nel 2011 le Linee Guida sull'implementazione dei Diritti Economici, Sociali e Culturali nella Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli. Nelle Linee Guida, la Commissione evidenziava tra gli obblighi in capo agli Stati quello di «*recognise and take steps to combat intersectional discrimination based on a combination of (but not limited to) the following grounds: sex/gender, race, ethnicity, language, religion, political and other opinion, sexuality, national or social origin, property, birth, age, disability, marital, refugee, migrant and/or other status*»³⁰, offrendo un'ampia panoramica dei fattori che, in un contesto di disuguaglianza, possono operare allo stesso tempo contribuendo ad aumentare il grado e le forme di oppressione cui una persona può essere sottoposta. Anche nell'ambito delle Nazioni Unite (ONU) ed in particolare nel contesto del Comitato CEDAW, ovvero il Comitato deputato al monitoraggio dell'implementazione della Convenzione ONU per l'Eliminazione delle Forme di Discriminazione nei confronti delle Donne, quindi sempre in ambito di *soft law*, si trovano riferimenti all'intersezionalità³¹. Infine, particolarmente rilevante ai fini di questo contributo, “forme di discriminazione intersezionali” e “discriminazione intersezionale” vengono espressamente menzionate nel rapporto 2019 della relatrice speciale ONU per la violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze, Dubravka Šimonović³². Nel rapporto, avente come oggetto la violenza ostetrica, e più ampiamente, le forme di maltrattamento e violenza nei confronti delle donne nel contesto dei servizi sanitari, la relatrice speciale si soffermava sulla mutilazione genitale femminile e ne sottolineava il carattere esemplificativo quale forma di discriminazione intersezionale, che spesso colpisce donne che appartengono ad una minoranza e/o popolazione indigena³³.

Dal (limitato) quadro proposto si può evincere una crescente attenzione all'intersezionalità nell'ambito dei diritti umani, non solo a livello

30 African Commission on Human and People's Rights, *Principles and Guidelines on the Implementation of Economic, Social and Cultural Rights in the African Charter on Human and People's Rights*, 2011, disponibile presso: <https://achpr.au.int/index.php/en/node/871>. Si veda anche J. BOND, *Global Intersectionality and Human Rights*, Oxford, 2021, p. 84.

31 Tra questi ad esempio si segnalano, senza pretese di esaustività, il Commento Generale No. 28 del 2010, che menziona espressamente l'intersezionalità quale concetto base per comprendere la portata degli obblighi degli Stati Parte della Convenzione ed in particolare dell'Articolo 2; mentre seppur non menzionato espressamente, secondo Sosa è configurabile un approccio intersezionale nell'analisi proposta dal Comitato relativamente ai Commenti Generali No. 14 (Circoncisione femminile); No. 31 (Pratiche dannose nei confronti dei minori); No. 12 e No. 19 (Violenza contro le Donne). V. L. SOSA, *op. cit.*, p. 63 ss.

32 Report della Relatrice Speciale ONU, *cit.*

33 *Ibid.*, § 44.

dell'ONU ma anche più specificatamente negli ambiti regionali, nel contesto dell'Unione Africana ad esempio. Altresì degne di nota, seppur su posizioni più sfumate, sono le esperienze dell'Organizzazione degli Stati Americani e del Consiglio d'Europa (CdE), dov'è possibile registrare qualche timido tentativo (nel caso del CdE più dell'OAS) in questa direzione. Se, nel caso della Corte Africana e della Commissione Africana l'approccio intersezionale emerge con chiarezza³⁴, nel contesto europeo l'intersezionalità è ancora poco utilizzata, favorendo piuttosto un approccio legato al concetto di vulnerabilità. Viceversa, nel contesto interamericano si possono registrare dei primi e significativi approcci intersezionali alla violenza ostetrica e ginecologica operati dalla Corte Interamericana. Tuttavia, come si evidenzierà in seguito, in taluni casi vulnerabilità ed intersezionalità, nella modalità operativa adottata dalle due Corti, collimano se non addirittura coincidono, suggerendo un approccio innovativo da parte delle Corti che tende all'intersezionalità pur non richiamandola espressamente.

2.3 SINONIMI O CONTRARI?

La necessità di dover delineare i contorni tra vulnerabilità ed intersezionalità è dettata, *in primis*, dal fatto che entrambe operano e trovano il proprio ambito di applicazione nei diritti umani, essendo concetti che mirano a far emergere con chiarezza forme di discriminazione nascoste. Entrambe, inoltre, sono state definite come “approcci”. Sebbene, come si è visto, sia all'intersezionalità che alla vulnerabilità siano state attribuite anche altre qualità al di fuori del contenuto, la dottrina prevalente in ambedue i casi sembra essersi soffermata sul concepire, nel diritto internazionale dei diritti umani, tali due nozioni come “approcci”. Il presente contributo segue questa direzione, tentando appunto di chiarire il merito dell'una e dell'altra quale approccio all'interpretazione dei diritti umani e soffermandosi su eventuali differenze.

Come si è detto, da un punto di vista puramente contenutistico, la vulnerabilità si è sviluppata attorno a due accezioni prevalenti, quella della vulnerabilità *ontologica* e quella della vulnerabilità *situazionale*, o *patogena*. Pur non essendo necessariamente incompatibili, si procederà con il trattare questi due concetti come distinti. Nella sua accezione ontologica, è chiaramente emerso come la vulnerabilità sia concepita come una condi-

34 *Ibid.*; J. BOND, *op. cit.*, p. 89.

zione connaturata che scaturisce dal soggetto vulnerabile stesso (per l'età, la razza, etc.). La vulnerabilità situazionale diversamente riconosce il ruolo che l'impostazione della società può avere verso le categorie che *possono rendere* un soggetto vulnerabile, situando l'individuo e l'analisi delle sopracitate categorie nel contesto sociale in cui si trovano³⁵. Da qui si può riscontrare una possibile convergenza con l'intersezionalità, che non considera i fattori di discriminazione intersezionali come caratteristiche congenite del soggetto quanto, piuttosto, come “congenite” della società, ancorate nelle norme sociali e nella particolare impostazione che la cultura prevalente detta in riferimento ad un dato elemento³⁶. Tuttavia, preme sottolineare che l'intersezionalità cerca di fornire uno sguardo d'insieme, individuando le convergenze tra i vari “strati” di oppressione e mostrando come le diverse forme di discriminazione tendono ad esacerbare la posizione del soggetto destinatario. Essa si caratterizza per un approccio olistico e multilivello.

Ne deriva che, se l'approccio alla vulnerabilità guarda alla disuguaglianza ed alle forme di discriminazione considerandole fattori che contribuiscono ad aggravare *condizioni e posizioni* dettate da più ampie circostanze sociali, economiche e politiche, questa possa essere uno strumento a disposizione delle Corti regionali dei diritti umani per individuare e tenere conto di forme di discriminazione intersezionali³⁷. L'intersezionalità applicata all'analisi giuridica permetterebbe una lettura più ampia ed inclusiva dei diritti umani, e, specialmente nel contesto delle forme di violenza contro le donne, quale ad esempio la violenza ostetrica e ginecologica, permetterebbe di cogliere le radicate forme di discriminazione che derivano da una certa impostazione sociale (patriarcale). Se la vulnerabilità è inizialmente nata come riflessione strettamente legata all'individuo, evolvendosi ed ampliandosi verso un'accezione più accogliente della dimensione sociale e delle diverse conseguenze che ciò comporta, l'intersezionalità si è fin da subito distinta per un forte approccio critico nei confronti della società e dell'oppressione che essa esercita su determinati soggetti. Il merito di questo carattere olistico dell'intersezionalità è da ricondursi al contesto che l'ha generata, ovvero le riflessioni legate alle forme di disuguaglianza dettate tanto dal genere quanto dalla razza nel *black feminism* di Crenshaw.

35 L. PERONI - A. TIMMER, *op. cit.*, p. 1060.

36 Ben individuato da Sosa, la quale afferma: « [...] in order to approximate vulnerability perspectives to the intersectionality perspective, those must pay attention to the socio-structural construction of vulnerability ». L. SOSA, *op. cit.*, p. 17.

37 *Ibid.*, p. 145. E ancora, degna di nota è la riflessione di Sosa legata alla nozione di “unequal positioning”.

3. BREVI ACCENNI ALLA VIOLENZA OSTETRICA E GINECOLOGICA QUALE CONTESTO DI DISCRIMINAZIONI INTERSEZIONALI

3.1 DEFINIRE LA VIOLENZA OSTETRICA E GINECOLOGICA: UN PERCORSO INCOMPLETO

La violenza ostetrica e ginecologica (VOG) è fenomeno diffuso in tutto il mondo e che colpisce prevalentemente le donne³⁸. Nonostante se ne riconosca la diffusione – tanto che la relatrice speciale ONU nel 2019 ribadiva la preoccupazione crescente da parte delle istituzioni ONU deputate al monitoraggio dei diritti umani, preoccupazione già espressa nel 2015 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) – il fenomeno ha risentito di un approccio basato sui diritti umani e di una insufficiente considerazione in ambito giuridico³⁹. I primi tentativi di normare la violenza ostetrica, che in queste pagine viene definita nella più ampia accezione di violenza ostetrica e ginecologica, ampliandone la portata che risulterebbe diversamente limitata alle esperienze legate al parto (e quindi, ad una dimensione più necessariamente connessa all’aspetto della *maternità*)⁴⁰, si registravano in Venezuela già nel 2007, quando il governo adottava la legge organica “sul diritto delle donne di vivere una vita libera dalla violenza”, che all’articolo 15, § 13, ne forniva la seguente definizione:

«The appropriation of a woman’s body and reproductive processes by health personnel, in the form of dehumanising treatment, abusive medicalization and pathologization of natural processes, involving a woman’s loss of autonomy and of the capacity to freely make her

38 Per limiti di spazio, questo contributo si sofferma prevalentemente sulla dimensione delle donne vittime di VOG, ma è bene precisare che persone non binarie, transessuali ed *intersex* possono essere vittime di VOG.

39 Si evidenziano tuttavia le seguenti eccezioni in dottrina: S. DE VIDO, *Violence Against Women’s Health in International Law*, Manchester, 2020; E.O. UGWU - S.N. OBI, *Disrespect and abuse during facility-based childbirth in a low-income country*, in *International Journal of Gynaecology and Obstetrics*, 2015, p. 110 ss.; S. CHARLES, *Obstetricians and violence against women*, in *American Journal of Bioethics*, 2011, p. 51 ss.; E. KUKURA, *Obstetric Violence*, in *The Georgetown Law Journal*, 2018, p. 721 ss.; C. PICKLES - J. HERRING, *Childbirth, Vulnerability and the Law*, Abingdon, 2020; C. PICKLES, “Obstetric Violence”, “Mistreatment” and “Disrespect and abuse”: *Reflections on the Politics of Naming Violations During Facility-based Childbirth*, in *Hypatia*, 2023, p. 628 ss.

40 L. BERNARDINI - S. DAL MONICO, *A Way Forward: Criminal Law as a Possible Remedy in Addressing Gynecological and Obstetric Violence?*, in G. VERMEULEN - N. PERŠAK - S. DE COENSEL (eds.), *Researching the Boundaries of Sexual Integrity, Gender Violence and Image-based Abuse*, forthcoming.

own decisions about her body and her sexuality, which has negative consequences for a woman's quality of life»⁴¹.

La portata della definizione venezuelana risiede nel sottolineare la mancanza di autonomia della donna nei processi di appropriazione del proprio corpo da parte del personale medico, che qualificano le condotte di VOG. Nel 2015, l'OMS rilasciava un comunicato avente come oggetto le dilaganti “mancanze di rispetto e abuso durante il parto” nelle strutture sanitarie, e includeva in tali condotte, *inter alia*, l'abuso fisico, l'abuso verbale e le profonde umiliazioni, procedure mediche coercitive e/o effettuate senza il consenso informato della paziente. La definizione dell'OMS aggiunge e rafforza l'elemento psicologico oltre a quello fisico, sottolineando come le condotte che caratterizzano la VOG siano non solo quelle più “gravi” e che insistono sulla dimensione fisica della paziente. Più recentemente, in Francia veniva proposto un disegno di legge specificatamente indirizzato alla criminalizzazione della VOG (e non solo, si sottolinea, alla violenza *ostetrica*) definendola una forma di violenza contro le donne, e sottolineandone nuovamente la dimensione psicologica e di genere. Secondo il disegno di legge, non sono qualificabili come VOG solamente quelle condotte di natura sessuale che violano la dignità della paziente, ma altresì i commenti sessisti, che hanno come conseguenza l'umiliazione e la degradazione della persona e che creano un ambiente offensivo, intimidatorio e ostile⁴².

I tentativi di definire e normare il fenomeno della violenza ostetrica e ginecologica si riscontrano a livello nazionale come evidenziato dagli esempi sopracitati, e, seppur con meno successo, a livello regionale⁴³. Essi denotano una mancanza di uniformità nell'approccio. Ciò emerge ancora

41 *Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia*, No. 38.668, 23 aprile 2007.

42 Il testo originale della definizione contenuto nella proposta di legge n. 982/2023 è riportato di seguito «*Les outrages sexistes commis dans le cadre d'un suivi obstétrical et gynécologique, soit le fait d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante dans ces cadres, seront dorénavant reconnus clairement comme des violences obstétricales et gynécologiques, et considérés comme une forme aggravée de cette infraction*», ed è reperibile al seguente link: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/116b0982_proposition-loi.

43 La Convenzione di Istanbul, agli artt. 38 e 39, impone l'obbligo agli Stati parte di criminalizzare la mutilazione genitale femminile e la sterilizzazione forzata, entrambe pratiche che si inseriscono nel quadro della VOG, ma che non sono esaustive nell'individuare la complessità del fenomeno. Si veda M. FRULLI - S. DE VIDO (eds.), *Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence in Europe: a Commentary to the Istanbul Convention*, Cheltenham, 2024.

con più chiarezza se si considera la dimensione internazionale ed in particolare del diritto internazionale pattizio dei diritti umani che è alquanto lacunoso sul punto. Più significativi sono gli sforzi dal punto di vista del *soft law* (sia internazionale che regionale)⁴⁴, che se n'è occupato a più riprese, sebbene “a singhiozzi”, tentando di far emergere un fenomeno che colpisce indistintamente le donne in tutto il mondo. Tra questi, particolarmente rilevante è la quasi-giurisprudenza del Comitato CEDAW, il quale ha affrontato il tema della VOG in tre casi differenti contro la Spagna⁴⁵.

3.2 VIOLENZA OSTETRICA E GINECOLOGICA, VULNERABILITÀ ED INTERSEZIONALITÀ

Si è già detto che la violenza ostetrica e ginecologica è un fenomeno che colpisce prevalentemente le donne. A causa delle lacune nel diritto internazionale dei diritti umani e per la mancanza di un esplicito riconoscimento del fenomeno a livello internazionale, studiosi e studiose hanno tentato di ancorare il diritto ad essere libere da forme di violenza ostetrica ad altri diritti internazionalmente riconosciuti, quali il diritto alla salute, il diritto all'autonomia, il diritto alla dignità umana e, nei casi più gravi, il diritto alla vita⁴⁶. Questo aspetto emerge con chiarezza dall'analisi della giuri-

44 Il MESECVI (*Mechanism to Follow Up on the Implementation of the Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence Against Women*), il meccanismo deputato al monitoraggio dell'implementazione della Convenzione Belém Do Pará adottava nel 2012 un *report* dedicato alla violenza ostetrica e commendava l'esperienza venezuelana che già da (allora) 5 anni aveva incluso nel proprio ordinamento legislativo una legge che mirava a criminalizzare la VOG. Nel 2015, come detto l'OMS pubblicava un comunicato sul punto, tentando di delineare le condotte pur non utilizzando espressamente il termine “violenza ostetrica”. Il già citato report della Relatrice Speciale ONU è fondamentale catalogo delle varie condotte che caratterizzano la VOG. A livello europeo nel 2019 l'Assemblea Parlamente del CdE (PACE) adottava un report ed una risoluzione, la No. 2306, dedicati alla violenza ostetrica e ginecologica. Nel 2021, il Parlamento Europeo (PE) adottava una risoluzione, Risoluzione No. 2020/2215(INI) sui diritti e la salute riproduttiva e sessuale, con particolare focus sulle donne, e il Comitato FEMM del PE pubblicava nel 2024 uno sulla situazione all'interno dei 27 Paesi Membri dell'UE sulla violenza ostetrica e ginecologica.

V. L. BERNARDINI - S. DAL MONICO, *op. cit.*

45 Comitato CEDAW, casi: *SFM c. Spagna*, CEDAW C/75/D/138/2018, 2020; *NAE c. Spagna*, CEDAW/C/82/D/149/2019, 2022; *MDCP c. Spagna* CEDAW/C/84/D/154/2020, 2023.

46 Si veda, ad esempio: L. BERNARDINI - S. DAL MONICO, *op. cit.*; S. DE VIDO, *Violence Against Women's Health*, *op. cit.*; F. DIAZ-TELLO, *Invisible Wounds: Obstetric Violence in the United States*, in *Reproductive Health Matters*, 2019, p. 56 ss.; C. GARCÍA-MORENO - H. STÖCKL, *Protection of sexual and reproductive health rights: addressing violence against women*, in *International Journal of Gynaecology and Obstetrics*, 2009, p. 144 ss.; E. KUKURA, *op. cit.*; A. M. MILLER, *Sexual but not Reproductive: Exploring the Junction and Disjunction of Sexual and Reproductive Rights*, in *Reproductive and Sexual Rights*, 2000, p. 68 ss.; R. SIFRIS, *Reproductive Freedom, Torture and International Human Rights: Challenging the Masculinisation of Torture*, London, 2014.

sprudenza della Corte EDU e della Corte Interamericana, le quali hanno entrambe trattato casi di VOG.

La VOG incide con forza sulla salute sessuale e riproduttiva delle donne e, se si considerano anche gli aspetti psicologici, sulla loro salute psico-fisica più in generale; condiziona la capacità di prendere decisioni in autonomia relativamente al proprio corpo e alla propria vita; incide, in tutte le sue forme, sulla dignità della donna che spesso viene in quei contesti ridotta a buona/cattiva madre, privandola della dimensione personale che la qualifica come persona al di là della sua scelta di maternità. Su questo aspetto vale la pena riflettere e proporre delle considerazioni.

Come si vedrà, nella giurisprudenza delle Corti regionali dei diritti umani non mancano casi di VOG. Tuttavia, l'approccio adottato in riferimento ai casi di VOG è frammentario e, ad esempio, nel caso della Corte EDU emerge con meno chiarezza un esplicito riconoscimento del fenomeno nella sua connotazione di forma di violenza contro le donne. Entrambe le Corti hanno tenuto in dovuta considerazione l'elemento della vulnerabilità. Verosimilmente, la VOG è esemplificativa di una *condizione* di vulnerabilità che richiama quindi all'approccio *situazionale*. Ciò favorisce un ulteriore grado di lettura della VOG, non solo come violazione dei diritti alla salute sessuale e riproduttiva delle donne *in primis*, ma anche come *luogo immateriale* in cui diversi gradi di discriminazione intersezionale si concretizzano, contribuendo ad esacerbare la condizione di vulnerabilità della donna. Tale vulnerabilità, se letta in chiave intersezionale, può scaturire dal contesto socioeconomico e culturale della paziente⁴⁷; dal genere⁴⁸; dalle sbilanciate dinamiche di potere tra la paziente e quella che si potrebbe, a tutti gli effetti, definire una forma di autorità, ovvero il personale sanitario⁴⁹; dal fatto che sono vittime di una forma di violenza (nei casi

47 Si pensi, ad esempio, ai casi di violenza ostetrica e ginecologica accolti dalla Corte EDU in cui le richiedenti che appartenevano alla etnia Rom sono state forzatamente sterilizzate a seguito di un consenso non validamente prestato, da un lato perché le richiedenti non parlavano la lingua locale (Romania) in modo soddisfacente e non era stato garantito loro un interprete, ed allo stesso tempo perché non era stato spiegato loro il carattere irreversibile della procedura.

48 In particolare, dalle erronee e stereotipate concezioni legate alle donne e ai tabù che ancora sono ancorati alla dimensione sessuale e riproduttiva della donna. La donna è vittima di violenza ostetrica, secondo lo studio condotto dal Comitato FEMM del PE, soprattutto a causa della patologizzazione del suo corpo e della sua conseguente biomedicalizzazione. Più specificatamente, la patologizzazione dei corpi delle donne e la biomedicalizzazione della riproduzione è anch'essa conseguenza di modelli e strutture patriarcali che sono radicate nel mondo medico e ostetrico.

49 Si veda sul punto S. DE VIDO, *Violence Against Women's Health in International Law*, Manchester, 2020.

più gravi, di un reato)⁵⁰; a cui si possono aggiungere età; disabilità; *status* (migrante irregolare, rifugiata). Questi diversi livelli dovrebbero, sempre in un’ottica intersezionale, essere letti congiuntamente, come fattori convergenti che contribuiscono a porre la donna in una *posizione* vulnerabile, in cui la sua capacità di agire in modo autonomo e scevro da discriminazioni è fortemente intaccata. La VOG è esemplificativa e si presta ad una lettura intersezionale, che dovrebbe essere accolta anche dalle Corti regionali dei diritti umani, in un approccio *case-by-case*. Ciò permetterebbe di intepretare la portata degli obblighi internazionali in capo agli Stati relativi alla salute riproduttiva e sessuale in modo olistico, pur tuttavia ben ancorato nella realtà fattuale del caso in esame.

4. VULNERABILITÀ ED INTERSEZIONALITÀ NELLE CORTI EUROPEA ED INTERAMERICANA: PROSPETTIVE EMERGENTI ALLA LUCE DEI CASI DI VIOLENZA OSTETRICA

4.1 L'APPROCCIO DELLA CORTE EDU

Nella giurisprudenza della Corte EDU, la vulnerabilità è stata applicata relativamente a diversi soggetti. Per ragioni di spazio, questa sezione del contributo si focalizzerà sui casi in cui la Corte ha dimostrato (seppur timidamente) di adottare un approccio alla vulnerabilità in chiave intersezionale e, successivamente, si soffermerà sui casi di VOG. Si evidenzierà come il concetto di vulnerabilità sia stato declinato, nell’utilizzo che ne ha fatto la Corte EDU, via via verso un’accezione situazionale, pur non in modo uniforme, avendo particolare riguardo del contesto sociale ed economico.

Talvolta, la Corte EDU ha adottato l’uso definito da Peroni e Timmer della vulnerabilità “di gruppo”⁵¹ ad esempio in *Chapman c. Regno Unito*⁵², caso in cui la ricorrente apparteneva all’etnia Rom. La Corte EDU faceva esplicito riferimento ad un “gruppo vulnerabile”, cioè la comunità Rom, altresì sostenendo che la vulnerabilità in questo contesto è parzialmente costituita da più ampie circostanze *sociali, politiche ed istituzionali*, applicando una nozione di vulnerabilità tendente verso l’accezione più

50 V. L. BERNARDINI - S. DAL MONICO, *op. cit.*

51 L. PERONI - A. TIMMER, *op. cit.*

52 ECHR, *Chapman c. Regno Unito*, No. 27238/95, 18 gennaio 2001.

puramente situazionale. Inoltre, se in *Chowdhury et al. c. Grecia*, la Corte riconosceva la condizione di vulnerabilità dettata dallo *status* amministrativo (migranti irregolari), economico e sociale dei ricorrenti e menzionava il rapporto del GRETA (*Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings*) che accompagna la Convenzione di Palermo, il quale al *Considerando* 83 precisa che: «*vulnerability may be any kind, whether physical, psychological, emotional, family related, social or economic*»⁵³; in *B.S. c. Spagna* la Corte EDU condannava la Spagna poiché le decisioni delle Corti interne non avevano tenuto dovuto riguardo della vulnerabilità della ricorrente inerente alla sua *posizione*, aggravata da diversi livelli di discriminazione intersezionali quali l'etnia e anche il genere, al quale si sarebbe dovuta aggiungere anche, l'occupazione⁵⁴. Nel primo caso, la Corte sembra suggerire un approccio intersezionale, ovvero un'intersezione tra vari livelli di discriminazione di cui i ricorrenti erano stati vittime, sebbene questo aspetto non emerga con chiarezza. In *B. S. c. Spagna*, diversamente, menzionava la discriminazione intersezionale richiamando uno studio condotto dallo *European Social Research Unit* (ESRH) dell'Università di Barcellona⁵⁵. Lo ESRH era stato ammesso in qualità di parte terza con la facoltà di intervenire nel caso congiuntamente all'*AIRE Centre*, associazione per la difesa dei diritti individuali, il quale sottolineava l'esistenza dell'approccio intersezionale come un approccio multilivello che non considera i vari gradi di discriminazione in modo separato⁵⁶. Pur menzionando l'intersezionalità, essa manca di un utilizzo effettivo nel caso in esame da parte della Corte.

Come per l'approccio situazionale alla vulnerabilità, quello intersezionale non è stato applicato sempre in maniera uniforme, e altresì soltanto (sporadicamente) accennato. Sembrerebbe dunque prematuro poter parlare

53 ECHR, *Chowdhury et al. c. Grecia*, No. 21884/15, 30 marzo 2017; GRETA, *Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings*, 16 maggio 2005, §§ 83.

54 La ricorrente B.S., una donna di colore, *sex worker*, di origine Africana, lamentava nel ricorso alla Corte che «*her position as a black woman working as a prostitute made her particularly vulnerable to discriminatory attacks and that those factors could not be considered separately but should be taken into account in their entirety, their interaction being essential for an examination of the facts of the case*». La Corte notava la mancanza da parte delle Corti interne di prendere in dovuta considerazione «*the applicant's particular vulnerability inherent in her position as an African woman working as a prostitute*» e che esse avevano mancato di «*ascertain whether or not a discriminatory attitude might have played a role in the events*».

ECHR, *B.S. c. Spagna*, No. 47159/08, 27 luglio 2012.

55 *Ivi*, § 56.

56 *Ivi*, § 57.

di un approccio *chiaramente* intersezionale da parte della Corte EDU. Essa ha mancato di procedere in tal senso, non riconoscendo la discriminazione intersezionale in due casi di VOG di cui si è occupata, ovvero *V.C. c. Slovacchia*⁵⁷ e *N.B. c. Slovacchia*⁵⁸, che riguardavano due donne appartenenti alla comunità Rom. In essi, veniva ripreso il concetto di vulnerabilità di gruppo sulla base dell'appartenenza etnica. Sebbene in questo caso si possa ritenere che l'approccio della Corte EDU si sia rivolto ad una nozione di vulnerabilità situazionale, non si può affermare lo stesso verso la questione intersezionale. I casi, concernenti la sterilizzazione forzata ai danni delle ricorrenti che invocavano una violazione sostanziale dell'art. 3 CEDU (divieto di tortura e trattamento inumano o degradante) e una violazione dell'art. 8 CEDU (diritto alla vita privata e familiare), non vedeva la Corte riconoscere questa pratica *esplicitamente*, da un lato, come violenza ostetrica e ginecologica e, dall'altro, come una forma di violenza di genere. In un'ottica intersezionale, il genere, la condizione di salute ed il contesto economico e sociale delle ricorrenti avrebbero dovuto essere attenzionati dalla Corte come elementi di vulnerabilità – beninteso che non è il genere in sé a rendere le ricorrenti vulnerabili, ma l'intersezione dei diversi elementi nelle circostanze specifiche del caso.

Più nello specifico, la Corte rilevava in *N.B.* la violazione degli obblighi positivi in capo allo Stato relativamente agli artt. 3 ed 8 CEDU, e diversamente non prendeva in considerazione la violazione dell'art. 14 CEDU (divieto di discriminazione) invocata dalla richiedente, la quale sosteneva che la sua appartenenza etnica avesse avuto un ruolo decisivo relativamente alla propria sterilizzazione da parte dello *staff* medico⁵⁹. In un'ottica intersezionale, la Corte avrebbe dovuto procedere tenendo in considerazione non solo l'etnia, ma anche il genere, l'età, la condizione di salute, la scarsa istruzione, il contesto socioeconomico e culturale della richiedente come fattori determinanti di una discriminazione intersezionale, interpretando questi elementi in modo congiunto. Analogamente, in *V.C.* la Corte riscontrava una violazione sostanziale (ma non procedurale) dell'art. 3 CEDU e dell'art. 8 CEDU, ma non procedeva separatamente in merito alla violazione dell'art. 14 CEDU invocata dalla richiedente. L'opinione dissenziente della giudice Mijovic è molto rilevante, in quanto la giudice si discostava con fermezza dalla decisione della Corte di non procedere a

57 ECHR, *V. C. c. Slovacchia*, No. 18968/07, 8 novembre 2011.

58 ECHR, *N. B. c. Slovacchia*, No. 29518/10, 12 giugno 2012.

59 ECHR, *N. B. c. Slovacchia*, *cit.*, § 118-123.

considerare la violazione dell'Articolo 14 CEDU separatamente. Secondo Mijovic:

«The facts of the case confirm that the applicant had a medical record and that under the “Medical history” sub-section, the words “Patient is of Roma origin” appeared. The Government explained that that entry in the delivery record indicating the applicant’s ethnic origin had been necessary as Roma patients’ social and health care had frequently been neglected and they therefore required “special attention”.

I find this argument totally unacceptable since the “special attention” was in fact the applicant’s sterilisation, which has been found to be in breach of both Articles 3 and 8 of the Convention. Finding violations of Articles 3 and 8 alone in my opinion reduces this case to the individual level, whereas it is obvious that there was a general State policy of sterilisation of Roma women under the communist regime (governed by the 1972 Sterilisation Regulation), the effects of which continued to be felt up to the time of the facts giving rise to the present case»⁶⁰.

Secondo la giudice, la ricorrente era stata “marchiata” a causa della sua origine e questo fattore aveva avuto un ruolo significativo nella sua sterilizzazione forzata. L’analisi offerta dalla giudice, tuttavia, si sofferma solo sull’elemento dell’etnia, senza considerare come la convergenza dei sopracitati fattori (come per N.B.) avrebbe esacerbato la discriminazione di cui la ricorrente era stata vittima, in quanto donna e in quanto proveniente da quel particolare contesto.

4.2 L'APPROCCIO DELLA CORTE INTERAMERICANA

Nel sistema interamericano dei diritti umani, la vulnerabilità è stata affrontata in riferimento a: donne, bambini/e, adolescenti, popolazioni indigene, persone con disabilità, migranti, persone in condizione di povertà ed indigenza, persone private della libertà (intesa in senso ampio)⁶¹, ed ancora nel caso di attiviste/i e di coloro che si battono per la difesa dei diritti umani e nel caso di persone appartenenti alla comunità LGBTQI+.

60 ECHR, V. C. c. Slovacchia, cit., Opinione Dissenziente della Giudice Mijovic.

61 Privazioni della libertà non sono solo il carcere a seguito di una condanna, ma qualsiasi tipo di «privazione a seguito di una disposizione da parte del potere pubblico»: S.G. RAMIREZ, *Los sujetos vulnerables en la jurisprudencia transformadora de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*, in *Cuestiones Constitucionales*, 2019, p. 3 ss.; R. ESTUPIÑAN-SILVA, *La Vulnerabilidad en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Esbozo de una Tipología*, in *Derechos Humanos y Políticas Públicas*, 2006, p. 193 ss.

Come si è già detto, diversamente dal sistema europeo, di vulnerabilità se ne trova espressa menzione nella Convenzione Belém Do Pará, che all'art. 9 precisa che gli Stati parte della Convenzione devono prendere in dovuta considerazione la vulnerabilità delle donne alla violenza, a causa di fattori quali, *inter alia*, razza ed etnia, *status* sociale ed economico, la condizione di salute, disabilità⁶². La portata di questo articolo è ben individuata da Sosa, la quale ne sottolinea l'elemento interpretativo, quale guida per la Corte Interamericana non limitatamente alla Convenzione Belém Do Pará stessa, ma anche relativamente alla Convenzione Interamericana⁶³. Mancano, anche in questo contesto, espliciti riferimenti all'intersezionalità nel diritto pattizio regionale dei diritti umani.

Sebbene non vi siano espliciti riferimenti nella normativa, l'approccio adottato dalla Corte Interamericana relativamente all'intersezionalità dimostra un tentativo più deciso rispetto alla Corte EDU. La Corte Interamericana faceva uso dell'intersezionalità quale strumento interpretativo già nel 2015 in *Gonzales Lluy et al. c. Ecuador*⁶⁴, in cui decideva riguardo alle discriminazioni alle quali una bambina, Talía, era stata sottoposta in riferimento al proprio diritto di accesso all'educazione, poiché le veniva negato accesso alla scuola cui era iscritta a seguito della scoperta da parte della stessa che la bambina fosse affetta da HIV. Talía, secondo la Corte, aveva sofferto di una forma di discriminazione *specifica* risultata dall'intersezione di diversi fattori, quali la giovane età, il genere, la condizione economica di povertà e la condizione di salute in quanto persona malata di HIV⁶⁵. La Corte notava come, se uno o più di questi fattori non fosse stato presente, la discriminazione subita da Talía sarebbe stata certamente diversa, suggerendo un chiaro riferimento ad un approccio intersezionale.

Come per la controparte europea, anche la Corte Interamericana si è occupata di casi di violenza ostetrica e ginecologica, anche se con più frequenza e attenzione alla dimensione di genere⁶⁶. Un elemento aggiun-

62 V. *supra*, nota 12.

63 Sosa sottolinea come in passato la Corte abbia negato la propria giurisdizione in riguardo a violazioni dell'Articolo 9 della Convenzione Belém Do Pará, utilizzando tuttavia l'Articolo 9 quale strumento interpretativo della Convenzione Interamericana, ad esempio in *Cotton Field c. Messico*. V. L. Sosa, *op cit.*, p. 154; IACHR, *González et al. (Cotton Field) c. Messico*, Serie C No. 205, 16 Novembre 2009.

64 IACHR, *Gonzales Lluy et al. c. Ecuador*, Serie C No. 298, 1 settembre 2015.

65 *Ibid.*

66 Sulla diffusione del fenomeno della VOG in Sudamerica si vedano: S. LARREA - M. PRANDINI ASSIS - C. OCHOA MENDOZA, "Hospitals have some procedures that seem dehumanising to me": *Experiences of abortion-related obstetric violence in Brazil, Chile and Ecuador*, in *Agenda*, 2021, p. 54

tivo che distanzia le due Corti nel trattamento del fenomeno della VOG è l'abilità (e forse la volontà) di riconoscere espressamente questo fenomeno definendolo in quanto tale. In tal senso la Corte Interamericana si è dimostrata più chiara e precisa nell'individuazione e delineamento del fenomeno, a differenza della Corte EDU che ha utilizzato un approccio più cauto in questo frangente. Anche nel sistema interamericano, come in quello europeo, non vi è né un'espressa definizione⁶⁷, né tantomeno una norma di diritto internazionale che la identifichi e che specifichi gli obblighi degli Stati. Di conseguenza, la VOG veniva ricondotta, ad esempio, a trattamento inumano o degradante e a violazione dell'integrità della persona nei casi esemplificativi di *Manuela et al. c. El Salvador*⁶⁸; *Britez Arce c. Argentina*⁶⁹; *I.V. c. Bolivia*⁷⁰. Molto brevemente, in *Manuela et al.*, la ricorrente, vittima di violenza ostetrica, veniva ricoverata in ospedale per un aborto spontaneo ma veniva accusata dallo *staff* medico di esserselo procurata. La Corte Interamericana riconosceva la responsabilità di El Salvador di aver violato il diritto alla libertà personale e di integrità della ricorrente (morta nel frattempo) e di averla sottoposta a tortura e trattamento inumano o degradante (a cui veniva ricondotta la violenza ostetrica di cui era stata vittima) a seguito delle condizioni in cui era stata tenuta in ospedale. La giovane donna era stata ammanettata al letto, poiché ritenuta responsabile di essersi procurata l'aborto, illegale in El Salvador, e conseguentemente di aver ucciso il suo bambino. Per questo veniva trascurata e visitata superficialmente, e il linfoma di Hodgkin che ne avrebbe successivamente causato la morte, uno dei tumori con il più alto tasso di curabilità se individuato in tempo, non le veniva diagnosticato correttamente a causa di una serie di omissioni e negligenze da parte dello *staff* medico⁷¹.

Nel merito la Corte Interamericana stabiliva che la situazione di vulnerabilità di Manuela era accresciuta considerando il suo contesto eco-

ss.; M. T. R. BORGES, *A Violent Birth: Reframing Coerced Procedures during Childbirth as Obstetric Violence*, in *Duke Law Journal*, 2018, p. 827 ss.; J. TAMAYO MUÑOZ - C. M. RESTREPO MORENO - L. GIL - A.C. GONZÁLES VÉLEZ, *Obstetric Violence and Abortion. Contributions to the Debate in Colombia*, 2015, disponibile al seguente link: globaldoctorsforchoice.org/wp-content/uploads/Obstetric-Violence_and_Abortion_EN-final-1.pdf; C. R. WILLIAMS et al., *Obstetric Violence: A Latin American legal response to mistreatment during childbirth*, in *BJOG*, 2018, p. 1208 ss. Si veda inoltre MESECVI, *Second Hemispheric Report on the Implementation of the Belém Do Pará Convention*, 2012.

67 Ad esclusione del caso venezuelano.

68 IACHR, *Manuela et al. c. El Salvador*, Serie C No. 441, 2 novembre 2021.

69 IACHR, *Britez Arce et al. c. Argentina*, Serie C No. 474, 16 novembre 2022.

70 IACHR, *I.V. c. Bolivia*, Serie C No. 329, 30 Novembre 2016.

71 IACHR, *Manuela et al. c. El Salvador*, cit., § 244-245.

nomico, sociale e culturale, la dimensione di genere ed età. La convergenza di questi fattori, stando al ragionamento dei giudici, aveva prodotto una situazione di vulnerabilità, mettendo in luce l'approccio situazionale ed intersezionale adottato dalla Corte. Nel caso in esame, si faceva esplicito riferimento all'intersezionalità nel valutare le diverse forme di discriminazione cui la ricorrente veniva sottoposta. Secondo la Corte Interamericana: «*these factors of vulnerability or sources of discrimination would have coalesced intersectionally, increasing the presumed victim's comparative disadvantages and causing a specific form of discrimination due to the confluence of all those factors*»⁷². Inoltre, riprendeva ed ampliava lo stesso ragionamento applicato in *I.V. c. Bolivia*, un caso di sterilizzazione forzata, in cui l'approccio utilizzato, indirizzato verso una vulnerabilità situazionale, rifletteva e tentava una prospettiva intersezionale. In *I.V.* veniva riconosciuto che molteplici fattori di discriminazione avevano influito, convergendo intersezionalmente ed impedendo alla ricorrente di poter godere ed accedere ai propri diritti. La sterilizzazione forzata cui era stata sottoposta era dovuta ad una forma intersezionale di discriminazione basata sul genere (donna), *status* economico (povera), *status* sociale (rifugiata) e provenienza (*I.V.* era originaria del Perù)⁷³.

Il caso di *Manuela et al.* è particolarmente stimolante dal punto di vista del dibattito giuridico riguardo VOG, vulnerabilità ed intersezionalità sotto diversi aspetti. *In primis*, diversamente da *I.V.*, la forma di VOG cui Manuela è stata sottoposta denota la natura complessa del fenomeno. La giovane donna non è stata sterilizzata forzatamente, ma è stata ammanettata al letto dell'ospedale in cui era stata ricoverata senza che vi fosse l'effettiva necessità⁷⁴; la riservatezza medica e protezione dei propri dati personali, che doveva esserle garantita, è stata invece violata dallo *staff* medico che ha denunciato Manuela per il sospettato aborto; ed è stata vittima di condotta discriminatoria, verbalmente abusiva (una forma di VOG che è

⁷² *Ivi*, § 253.

⁷³ IACHR, *I.V. c. Bolivia*, *cit.*, § 242, 318.

⁷⁴ La donna era certamente sospettata di essersi procurata un aborto, illegale in El Salvador, tuttavia come ben rilevava la Corte, la donna era in cura per un aborto e per una gestosi *post partum* che ne limitava sensibilmente la capacità di movimento. Ne consegue che la giovane donna non era a rischio di fuga, motivo per cui la Corte Interamericana sottolineava che era ragionevole pensare che fossero a disposizione ulteriori mezzi di restrizione che non fossero altrettanto invasivi e dannosi come le manette pur trovandosi la giovane in una condizione di limitata libertà personale. Inoltre, sottolineavano i giudici, non era stato registrato alcun comportamento aggressivo da parte della donna verso lo *staff* medico che potesse giustificare la scelta di ammanettarla al letto d'ospedale.

ancora difficilmente individuata a livello normativo)⁷⁵. L'insieme di queste condotte ha reso la giovane vittima di violenza ostetrica e ginecologica. In aggiunta, la condizione di vulnerabilità di Manuela è stata aggravata ed ulteriormente esacerbata dalle forme di discriminazione intersezionale, correttamente individuate dalla Corte Interamericana. Secondo la stessa, nel contesto di violazioni dei diritti sessuali e riproduttivi delle donne «*the State obligation has special relevance*»⁷⁶, affermazione che parrebbe suggerire un obbligo *ulteriore* per gli Stati parte: non solo un obbligo negativo di astensione dal mettere in atto la violazione, ma un obbligo *positivo* di adottare misure specifiche sulla base delle particolari necessità di protezione del soggetto di diritto, che possono essere dettate da una condizione personale o situazionale⁷⁷.

In secondo luogo, in questo contesto emerge con più chiarezza l'approccio intersezionale della Corte Interamericana. Nel valutare l'impatto della discriminazione nel caso concreto, si riconosceva la responsabilità di El Salvador per aver violato gli obblighi derivanti dall'art. 7(a) della Convenzione Belém Do Pará poiché aveva mancato di salvaguardare Manuela da violenza contro le donne ed assicurarsi che le autorità preposte agissero conformemente a tale obbligo⁷⁸. La situazione discriminatoria cui la giovane era stata sottoposta si qualificava come forma di violenza contro le donne. Secondo il parere espresso dal giudice Manrique nell'Opinione concorrente alla sentenza, la discriminazione intersezionale nel caso in esame, dovuta da povertà e genere, ha generato una concatenazione di violazioni dei diritti umani, e ancora, più in generale, le donne tendono ad essere sottoposte a diverse forme di subordinazione⁷⁹. Queste forme di subordinazione che sono sintomo di «*patterns of intersectional discrimination*»⁸⁰ contro le donne richiedono «*special protection*»⁸¹ da parte dello Stato, quindi degli obblighi positivi aggiuntivi per lo Stato che dovrebbe sviluppare delle misure e politiche sistematiche che tentano di andare alla radice, alle origini di tali discriminazioni al fine di eradicarle.

75 V. L. BERNARDINI - S. DAL MONICO, *op. cit.*

76 IACHR, *Manuela et al. c. El Salvador*, cit., § 257-259.

77 *Ibid.*

78 *Ibid.*

79 *Ivi*, *Opinione concorrente del giudice Ricardo C. Pérez Manrique*, § 19-20.

80 *Ivi*, § 23.

81 *Ibid.*

5. CONCLUSIONE

Alla luce della riflessione proposta in queste pagine, si può concludere che sebbene entrambe le Corti abbiano volto la propria concezione di vulnerabilità verso una nozione via via più situazionale piuttosto che ontologica, legata intrinsecamente a caratteristiche congenite del soggetto, da parte della Corte EDU sembrerebbe emergere un timido e lacunoso utilizzo di un approccio che sia anche intersezionale, che si riscontra con più chiarezza nel caso della Corte Interamericana. Ciò risulta con particolare evidenza nei casi di violenza ostetrica e ginecologica esaminati, nei quali la dimensione di genere deve essere particolarmente attenzionata come elemento di vulnerabilità non intrinsecamente legato al soggetto ma alle circostanze fattuali e alla convergenza di ulteriori fattori, quali l'età, il contesto socio-economico, il contesto culturale, lo sbilanciamento di potere tra la donna/paziente e l'autorità rappresentata dallo *staff* medico in quel contesto.

L'approccio intersezionale permette di valutare i diversi fattori discriminatori non in modo isolato ma piuttosto come elementi che operano simultaneamente e che producono quindi distinte e specifiche forme di discriminazione, che non possono non essere considerate nel loro complesso. Questo strumento interpretativo si rivela particolarmente utile e di ausilio per Corti regionali dei diritti umani, al fine di determinare la portata degli obblighi in capo agli Stati in materia di diritti umani e particolarmente nel contesto della violenza ostetrica e ginecologica. Con le parole del giudice Manrique:

«The concept of intersectionality, as a hermeneutic element, allows the Court to determine persons or groups who suffer discrimination and analyze the causes of this situation. As it has in this judgment, the assessment of this phenomenon, the adequate understanding of its severity and the analysis of its causes and effects for the individual, helps the Court decide the merits of the cases submitted to its consideration and, also, provides the necessary perspective for establishing reparations that include, inter alia, appropriate measures of non-repetition that impose on the States lines of action aimed at overcoming discrimination and the violation of rights»⁸².

82 *Ibid.*, Opinione concorrente del giudice Ricardo C. Pérez Manrique, § 11.